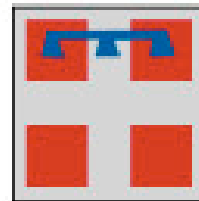




Regione Piemonte
Provincia di Torino
Comune di Vinovo
Corpo di Polizia Municipale
Piazza 2 Giugno, n. 15
Tel. 011/9931283-Fax 011/9930385
polizia.municipale@comune.vinovo.to.it
polizialevinovo@pec.it



COMUNE DI VINOVO
(PROVINCIA DI TORINO)

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI E
INGIUNZIONI VARIE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.**
C.I.G. (provvisorio) 5944353B44 - C.P.V. 79940000-5.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione prevede la gestione del servizio di riscossione coattiva **delle sanzioni al codice della strada, leggi, regolamenti e ingiunzioni varie**, secondo la normativa vigente, per un importo presunto totale di circa **€. 698.000,00** per circa **1.880 pratiche** affidate.

Il Comune si impegna a trasmettere l'elenco nominativo dei debitori con i dati identificativi e gli importi necessari per le operazioni conseguenti nel formato ritenuto più opportuno.

La società concessionaria provvederà al ricalcolo degli interessi dovuti per legge.

Articolo 2

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

La società concessionaria provvede, tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale e/o tramite ruolo coattivo e nelle altre forme previste dalla legge, al recupero delle entrate non riscosse dal Comune in via ordinaria, tramite le procedure esecutive e senza limiti territoriali, previste dalla legislazione vigente. Al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme, spettanti al Comune di **VINOVO**, a qualunque titolo e in qualunque fase della procedura coattiva.

La riscossione coattiva, qualora non fosse realizzata tramite l'ingiunzione fiscale come disciplinata dal R.D. n. 639/1910 e s.m.i, è attuata secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973 e successive modifiche, in quanto compatibili.

In caso di mancato recupero la società concessionaria fornirà una relazione per ogni singolo contribuente con allegata tutta la documentazione attestante l'impossibilità di recuperare il credito.

Articolo 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è connessa all'espletamento di tutte le procedure previste per addivenire all'incasso di quanto dovuto oppure alla determinazione di inesigibilità relativamente alle sanzioni del codice della strada, di Illeciti Amministrativi e di Ingiunzioni varie per gli anni 2012-2013-2014-2015.

Articolo 4

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di **VINOVO** si impegna ad affidare al Concessionario solo crediti liquidi, certi ed esigibili.

Il Comune fornisce ogni informazione utile al recupero del credito e si impegna a fornire notizie e dati necessari o anche solo utili all'espletamento del servizio.

Articolo 5

OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

La ditta ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l'organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

E' onere della società concessionaria porre in essere tutte le attività richieste in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, affinché le procedure di riscossione coattiva vadano a buon fine.

Il Concessionario dovrà garantire con oneri a suo carico le seguenti attività:

- 1) dalla data di ricevimento del flusso informatico/cartaceo la società si impegna non oltre sessanta giorni lavorativi alla notifica di tutti gli atti, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifiche, e quant'altro necessario per porre in essere un'efficace e tempestiva riscossione, salvo termini più brevi nel caso in cui si incorra nel pericolo di prescrizione. In tal caso la notifica dovrà essere eseguita entro il termine prescrizionale. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, il modello di ingiunzione dovrà essere concordato con il Comune di VINOVO;
- 2) in caso di notifiche negative, la società provvede immediatamente alla registrazione della motivazione della mancata notifica. La notifica degli atti deve avvenire anche personalmente e anche in orari extra lavorativi;
- 3) attivare tutte le procedure esecutive al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate (pignoramento dei beni mobili, pignoramento della quota di retribuzione, pignoramento dei beni immobili tramite iscrizione di ipoteca legale e comunque con tutti i mezzi esecutori previsti dalla legge), in piena osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- 4) sarà cura del concessionario verificare di volta in volta la possibilità di ricorrere allo strumento del fermo amministrativo come procedura alternativa e complementare al pignoramento mobiliare, che dovrà effettuare direttamente secondo la procedura ACI-PRA;
- 5) nel caso in cui la procedura del fermo auto non dia esito positivo si ricorrerà immediatamente al pignoramento mobiliare;
- 6) attraverso il pignoramento mobiliare la società procede con la vendita dei beni pignorati nei termini e nei modi previsti dalla legge. Per i pignoramenti mobiliari con esito negativo, su indicazione e consultazione degli uffici Comunali, la società avrà cura di intraprendere il pignoramento di eventuali crediti presso terzi o il pignoramento del quinto dello stipendio;
- 7) se nonostante i tentativi effettuati non si ottengono risultati, le pratiche insolute vengono trasmesse agli uffici Comunali complete di tutta la documentazione, sia cartacea sia su supporto informatico, relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata, con richiesta di scarico per inesigibilità, senza alcuna richiesta di rimborso spese all'ente, escluse le eventuali spese previste dalla tab a) e b) del D.M. 21/11/2000 e s.m.i.;
- 8) inoltre il Concessionario della riscossione coattiva dovrà essere in grado di attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura di fallimento con insinuazione al passivo anche tardiva, senza ulteriori oneri a carico del Comune;
- 9) tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che potrà essere visualizzato via web dal Comune per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Oltremodo dovranno poter essere visualizzati tutti gli importi richiesti, i versamenti, nonché gli sgravi e/o rettifiche e annullamenti;

- 10) il Concessionario deve procedere all'acquisizione e informatizzazione di tutti i pagamenti e renderli disponibili al Comune di **VINOVO** senza alcun costo a carico dell'Ente;
- 11) fornire tutte le elaborazioni, informazioni, statistiche e dati, sia analitici che sintetici relative alle riscossioni richieste dall'Amministrazione Comunale;
- 12) rendere il conto della gestione, redatto sia su supporto cartaceo che elettronico secondo le scadenze e le modalità previste dalle norme vigenti;
- 13) nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.;
- 14) costituirsi negli eventuali processi davanti gli organi di giurisdizione;
- 15) rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti;
- 16) il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- 17) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente concessione di servizio, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Articolo 6 MODALITA' DI INCASSO

Il Comune di VINOVO autorizza la società concessionaria ad effettuare gli incassi attraverso i seguenti canali:

- bollettino di conto corrente postale;
- strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;
- in contanti presso gli sportelli del Concessionario;
- altri canali concordati con l'Amministrazione Comunale.

Per ogni somma riscossa sarà rilasciata al debitore attestato di versamento.

Il Comune di Vinovo autorizza il concessionario a concedere ai debitori che ne facciano richiesta, piani di rientro dilazionato – che in ogni caso escludono la novazione dell'obbligazione – per una durata massima di mesi quarantotto, e fino a settantadue nei casi di comprovata difficoltà economica, secondo quanto previsto dall'art. 36 Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 c.d. "Milleproroghe" e secondo i parametri espressi nella direttiva n. 7/2012 del 1° marzo 2012 emessa da Equitalia Spa.

Articolo 7 CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

Il servizio viene compensato con il riconoscimento di un importo fisso a pratica gestita ed un aggio percentuale sugli importi effettivamente riscossi, al netto delle spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito.

L'aggio viene fissato nella misura massima del **14 % (quattordici** per cento) iva esclusa;

L'importo fisso viene fissato nella misura massima di € **7,00 (sette/00)** a pratica, iva esclusa.

Le spese di notifica e di procedure esecutive saranno anticipate dal Concessionario e dedotte dalle somme riversate al Comune, a seguito di dettagliata distinta comprovante le spese effettivamente sostenute.

Sono fatte salve eventuali e future modifiche legislative, inerenti la misura dell'aggio, ovvero il corrispettivo dovuto, a cui il concessionario dovrà adeguarsi pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Comune autorizza il Concessionario a prevedere esclusivamente a carico del contribuente il rimborso delle spese postali e di notifica o rinotifica degli atti ingiuntivi, oltre a spese varie **per un importo massimo di euro 17,00 (diciassette/00) a pratica.**

Le spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata dalla tabella a) del D.M. del 21/11/2000 e ss.mm.

In caso di mancata riscossione per qualunque motivo, anche a seguito di annullamento dell'ingiunzione da parte dell'ente creditore tutte le spese saranno rimborsate, dall'ente concedente, nella misura prevista dalla tab a) e b) del D.M. 21/11/2000 e s.m.i. facendo salve eventuali compensazioni in fase di rendicontazione e riversamento delle somme medesime.

Nessuna altra spesa oltre a quelle sopra indicate può essere richiesta ai contribuenti.

Le spese di notifica non sono assoggettabili all'I.V.A. in quanto esenti ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72, mentre l'aggio, il rimborso per ogni pratica e le spese esecutive sono soggetto al 22% di iva.

Si esclude ogni altro corrispettivo o rimborso spese non previste dal presente articolo da parte del Comune.

Articolo 8

REVISIONE CORRISPETTIVO

L'aggio di spettanza ed il rimborso fisso non sono soggetti ad alcuna variazione per tutta la durata della concessione se non in forza di specifica disposizione legislativa.

Articolo 9

RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE

La società concessionaria, provvede ad incassare direttamente gli importi, a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti, relativi al servizio di cui alla presente concessione.

La riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali dovranno affluire tutte le somme riscosse.

I versamenti eseguiti dai contribuenti, devono essere riversati alla Tesoreria Comunale, al netto dell'aggio di propria spettanza, delle spese di notifica e per le procedure esecutive debitamente documentate, con cadenza offerta in sede di gara e comunque non oltre la prima decade del mese successivo all'avvenuto incasso.

Il ritardo anche di un solo giorno, oltre il termine suddetto, costituisce clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile.

Entro lo stesso termine deve pervenire, tramite posta elettronica, all'Ufficio Polizia Locale e all'Ufficio Ragioneria una specifica rendicontazione predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto della presente concessione con l'indicazione del numero di verbale, nome, cognome, codice fiscale del soggetto, della tipologia di entrata, dell'importo lordo riscosso nel mese di riferimento, del compenso trattenuto e delle spese di notifica imputate all'ente, dell'importo netto versato di competenza del Comune e delle somme recuperate nei confronti dei contribuenti.

Per il ritardato riversamento delle somme riscosse il Comune di VINOVO applicherà un'indennità di mora pari al saggio degli interessi legali maggiorato di 2 punti percentuali.

Art. 10

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appaltatore fatturerà mensilmente, con fatturazione separata, al Comune di Vinovo le competenze spettanti, secondo quanto sotto specificato:

a) **in deduzione** dall'importo effettivamente riscosso e con l'indicazione sul documento della dicitura "SOMMA IN DEDUZIONE":

1 - l'aggio contrattuale spettante, specificando e documentando il dettaglio come previsto dall'art. 9 comma 5;

2 - le spese di notifica (esente iva), allegando specifica distinta attestante le spese effettivamente sostenute;

4 - le spese sostenute per le procedure esecutive previste dal D.M. del 21/11/2000, debitamente documentate e rispondenti all'allegato a) e b) dello stesso D.M.

b) **il compenso fisso** da corrispondere, **per una sola volta e per ogni singola pratica affidata**, specificando data e numero di affidamento.

Il pagamento da parte dell'amministrazione appaltante, relativamente a quanto previsto alla lett. b), deve avvenire con le modalità richieste dall'appaltatore, salvo contestazioni scritte per eventuali irregolarità, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle fatture.

Le fatture dovranno essere inviate all'Ufficio Protocollo del Comune di Vinovo corredate dalle autocertificazioni di cui al Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 conv. con mod. in Legge 4 agosto 2004, n. 248 per l'assolvimento dei versamenti IRPEF al personale dipendente, relativi al mese di fatturazione. La mancanza della suddetta autocertificazione interrompe i termini del pagamento di cui al comma precedente.

Si specifica inoltre che il contratto che sarà sottoscritto conterrà tutte le clausole e i riferimenti normativi, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.

Articolo 11

CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario è obbligato, prima di sottoscrivere il contratto di concessione, a costituire una garanzia, **pari al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale**, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm., ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163/06, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte.

Attesa l'aleatorietà sull'importo reale delle riscossioni nonché, allo stato attuale, dell'aggio di gara e sull'importo fisso, si stabilisce convenzionalmente che l'importo contrattuale è così determinato :

- 1) Totale euro 698.000,00 x 14% (aggio posto a base di gara) **per complessivi euro 97.720,00 iva esclusa (euro 119.218,40 iva inclusa);**
- 2) 1880 (n. di posizioni debitorie totali) x euro 7,00 (fisso posto a base di gara) **per complessivi euro 13.160,00 iva esclusa (euro 16.055,20 iva inclusa);**
- 3) 1880 (n. di posizioni debitorie totali) x 9,00 euro (spese di notifica) **per complessivi euro 16.920,00 (esente iva)**

Conseguentemente l'importo contrattuale, convenzionalmente accettato, è pari ad euro 127.800,00 (euro centoventisettemilaottocento/00) iva esclusa e euro 152.193,60 (euro centocinquantaduemilacentonovantatre/60) iva inclusa.

In caso di mancato versamento delle somme dovute e in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad escussione sulla fideiussione.

Venendo, per qualsiasi causa a diminuire la fideiussione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione della concessione per l'inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

Nel caso che quanto sopra non avvenga, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio prelevando l'importo dal compenso globale di aggiudicazione.

Alla scadenza della concessione la fideiussione verrà svincolata nei modi di legge.

La fideiussione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati al Comune.

Articolo 12

RESPONSABILITA' VERSO TERZI - ASSICURAZIONI

Le attività oggetto della concessione devono essere realizzate a regola d'arte, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, in maniera da non configurare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune di VINOVO.

La società concessionaria è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, che dipenda dal servizio assunto.

Articolo 13

ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio stesso.

Tutte le spese e i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del Concessionario.

Articolo 14

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Per i servizi in concessione, il Concessionario, è tenuto a concludere tutte le procedure in essere originate dalle partite consegnate dall'Ente, e riferite agli anni 2012-2013-2014-2015.

Una volta terminata la procedura di recupero coattivo dei crediti il Concessionario restituirà tutta la documentazione al Comune di VINOVO sia su supporto cartaceo che su supporto informatico richiesto dal Comune.

Articolo 15

PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti che arrecano al Comune qualunque tipo di danno, alla società concessionaria possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, che vanno da un minimo di euro cento (euro 100/00) fino ad un massimo di euro millecinquecento (euro 1.500/00), fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro trenta giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento l'Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione.

Articolo 16

VARIAZIONI E RECESSO

La concessione, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a nuove successive intervenute esigenze. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

L'Amministrazione inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 135/2012, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip, oppure sul catalogo del Mercato Elettronico della P.A., che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Articolo 17

SPESE DI PROCEDURA E DI CONTRATTO

Sono a carico della società concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato di gara comprese tutte le spese contrattuali.

La liquidazione delle spese contrattuali sarà fatta in base alle tariffe vigenti. **Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, avanti al segretario comunale in qualità di ufficiale rogante.**

Articolo 18

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti ad utilizzare i dati forniti dal Comune di VINOVO o da esso autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006. Si applica l'articolo 116 del D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Il concessionario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattuali assunti, con espresso divieto di subappalto, anche parziale.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'evento (cessione del contratto/subappalto) fa sorgere in capo al Comune il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni.

Articolo 20

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE DEL RAPPORTO

A titolo ricognitivo, in modo espresso, si precisa che costituiscono condizioni essenziali del rapporto concessorio, comportando, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 1456 codice civile, le fattispecie di cui agli articoli 7 e 9 del presente capitolato.

Articolo 21

FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie , **per quelle rientranti nella competenza del giudice ordinario**, saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di **Torino**, competente territorialmente per il Comune di VINOVO.

Articolo 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti.

Vinovo, li

Il Comandante della Polizia Locale
(dott. Antonio SAVINO)